

**424. Decreto 30 novembre 1810 n. 273 relativo alle stamperie e librerie.**

*Questo decreto è stato pubblicato in Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Milano, III, 1810, 1189 ss..*

Napoleone per la grazia di Dio e per le costituzioni, imperatore de' francesi, Re d'Italia, protettore della confederazione del Reno, e mediatore della Confederazione Svizzera

Eugenio Napoleone di Francia, viceré d'Italia, principe di Venezia, arcicavaliere di Stato dell'impero francese, a tutti quelli che vedranno le presenti salute;

Visto l'articolo 21 del decreto di S.M. del di 10 ottobre;

Visto egualmente il decreto imperiale del 5 febbraio 1810;

Sopra rapporto del Ministero dell'interno;

Noi in virtù dell'autorità ce ci è stata delegata dall'altissimo e augustissimo imperatore e Re Napoleone I, Nostro onoratissimo padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

**9.** E' proibito di nulla stampare o fare stampare che possa offendere i doveri dei sudditi verso il sovrano o gli interessi dello stato. I contravventori saranno puniti secondo il codice penale, salvo inoltre al Ministro dell'interno il diritto di richiamare, su rapporto delle direzione generale della stampa e libreria, la patente dai contravventori.

**10.** Ogni stampatore dovrà avere un libro numerato e sottoscritto dal Prefetto del Dipartimento, nel quale libro scriverà per ordine di data il titolo di ciascheduna opera, il nome dell'autore, se gli è noto. Questo libro dovrà essere presentato ad ogni inchiesta di qualunque ufficiale di polizia, il quale, se lo crede conveniente, potrà anche apporvi il suo visto.

**37.** Il diritto di proprietà è guarentito all'autore e alla sua vedova (se le convenzioni matrimoniali ne danno a questa un diritto ) per tutto il tempo della loro vita, e ai loro figliuoli per venti anni.

**38.** Gli autori nazionali od esteri d'ogni opera stampata o incisa possono cedere il loro diritto ad uno stampatore o librajo o a chiunque altro il quale in questo caso è sostituito nel detto diritto per essi e per chi avesse causa da essi, come all'articolo precedente.

**39.** Si farà luogo a confisca ed a multe a profitto dello stato, nei casi seguenti, senza pregiudizio delle disposizioni del codice penale:

1 se l'opera è senza nome d'autore o stampatore;

2. se l'autore o lo stampatore non ha fatto, prima della stampa, l'iscrizione o la dichiarazione prescritta dagli articoli 9 e 10;

3. se l'opera, essendo stata dall'autorità competente richiesta per essere esaminata, non ne fu sospesa la stampa e la pubblicazione;

4. se l'opera essendo stata esaminata, l'autore o lo stampatore la pubblica in onta al decreto proibitivo del direttore generale della stampa o libreria;

5. se l'opera è pubblicata malgrado la proibizione del Ministro dell'interno quando l'autore o lo stampatore non ha presentato il processo verbale voluto dall'articolo 22;

6. se provenendo il libro da stamperia straniera si è presentato all'ingrosso del Regno senza permesso o circola senza marca;

7. se il libro è contraffatto o sia se è un'opera stampata senza il consenso e a pregiudizio dell'autore o editore o aventi causa da essi.

**40.** In quest'ultimo caso si farà luogo inoltre a compenso dei danni e spese verso l'autore o editore od aventi causa da essi, e l'edizione e gli esemplari contraffatti saranno confiscati a loro vantaggio.

**43.** I delitti e le contravvenzioni saranno verificati dagli'ispettori delle stamperie e librerie, dagli ufficiali di polizia e dai ricevitori delle dogane pei libri che vengono da paesi stranieri.

Ognuno di essi farà processo verbale sulla qualità dei delitti e delle contravvenzioni, delle circostanze che le avessero accompagnate, e degli effetti che ne fossero risultati, e lo rimetterà al prefetto del dipartimento per essere spedito al direttore generale della stampa e libreria.

**44.** Gli oggetti sequestrati si depositeranno provvisoriamente alla segreteria

della municipalità o della viceprefettura o prefettura più vicina al luogo ove si sarà verificato il delitto o la contravvenzione, salvo il rimetterli in seguito all'autorità competente.

**45.** I regj procuratori generali o regj procuratori saranno obbligati a far procedere ex officio in tutti i casi preveduti nella sezione precedente sulla semplice spedizione che ad essi verrà fatta di una copia del processo verbale regolarmente sottoscritta.